



Brunetta d'Usseaux & C.

Società di intermediazione mobiliare

Procedura in tema di Whistleblowing

Sistema interno di segnalazione delle violazioni

Documento ad uso interno

Versione 2026.01 · Approvazione 06.10.2026

Sommario

Generalità e scopi.....	4
Ambito di applicazione	4
Riferimenti normativi.....	6
Destinatari	7
Oggetto della Procedura	7
Nomina del Responsabile dei sistemi interni di segnalazione.....	8
Segnalazioni interne.....	9
Invio della Segnalazione.....	9
Valutazione preliminare della Segnalazione.....	11
Valutazione di merito della Segnalazione.....	12
Tutela del Segnalante.....	13
Tutela dell'anonimato	13
Divieto di discriminazione.....	14
Responsabilità del Segnalante.....	15
Tutela del segnalato	15
Protezione e archiviazione dei documenti.....	15
Segnalazioni esterne alle Autorità di Vigilanza	16
Divulgazione pubblica	18
Regime sanzionatorio	18
Formazione del Personale.....	18
Riferimenti.....	19
ALLEGATI:.....	19
ALLEGATO: MODULO PER LA SEGNALAZIONE INTERNA DELLE VIOLAZIONI	19

Versione	Redazione	Verifica	Approvazione	Modifiche
2026.01	Consiglio di Amministrazione	Compliance	06.10.2026	Emanazione procedura

Generalità e scopi

La presente procedura (la “Procedura”) ha lo scopo di illustrare la politica che Brunetta SIM (di seguito la “SIM”) definisce al fine di sviluppare e implementare una cultura organizzativa basata sull’integrità e sull’etica. La piena trasparenza è essenziale affinché le persone ripongano la propria fiducia nella Procedura, volta a stabilire i criteri attraverso cui effettuare una segnalazione di comportamenti illeciti, commissivi o omissivi che costituiscano o possano costituire una violazione, o induzione a violazione di leggi e regolamenti, valori e principi sanciti nel Codice Etico della SIM, principi di controllo interno, policy e norme aziendali, e/o che possano causare un danno di qualunque tipo (ad esempio economico, ambientale, sulla sicurezza dei lavoratori o di terzi o anche solo di immagine) alla SIM stessa, oltre che ai clienti, soci, partner, terzi e, più in generale, alla collettività (di seguito “Segnalazione”).

I principi della presente Procedura non pregiudicano né limitano in alcuna maniera gli obblighi di denuncia alle Autorità Giudiziaria, di Vigilanza o regolamentari competenti.

Anche per mezzo della Procedura la SIM si prefigge l’obiettivo di:

- Formare i Destinatari agli standard aziendali;
- Fornire una guida chiara sul processo di segnalazione;
- Spiegare come denunciare un’irregolarità;
- Definire i tipi di segnalazioni che possono essere inviate;
- Delineare eventuali tutele o restrizioni legali.

La Procedura promuove un comportamento etico e incoraggia una cultura aziendale in cui le irregolarità siano segnalate in modo sicuro e internamente, al fine di evitare danni reputazionali e perdite finanziarie.

Nel definire la presente Procedura Brunetta SIM ha tenuto conto in maniera proporzionata della natura, delle dimensioni e della complessità dell’attività svolta e della tipologia dei servizi prestati.

Ambito di applicazione

La Procedura illustra i principi e le misure adottate dalla SIM in materia di sistemi interni di segnalazione delle violazioni, o whistleblowing, coerentemente con il quadro normativo vigente.

In via generale, attraverso il whistleblowing i dipendenti e collaboratori di una società, come di seguito meglio individuati, segnalano, a specifici individui o organismi, un reato, un illecito o qualunque condotta irregolare, commessa da altri soggetti appartenenti all'organizzazione. La finalità del whistleblowing è quindi quella di consentire alle organizzazioni di affrontare tempestivamente il problema segnalato, contribuendo alla prevenzione e al contrasto di eventuali illeciti. Pertanto, un'efficiente gestione dei sistemi di segnalazione delle violazioni contribuisce non solo ad individuare e contrastare possibili illeciti, ma anche a diffondere la cultura dell'etica e della legalità all'interno delle organizzazioni.

La presente Procedura è adottata nel rispetto del quadro normativo applicabile alla SIM. La disciplina del whistleblowing assume rilevanza, con riferimento alla SIM, in via generale in forza delle disposizioni recate in materia di responsabilità amministrativa degli enti, per la disciplina in materia di antiriciclaggio nonché con riferimento al quadro normativo applicabile alla stessa in quanto intermediario vigilato, in particolare in ragione di quanto previsto dalla normativa sugli abusi di mercato. Con riferimento all'ambito antiriciclaggio, l'articolo 48 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 che modifica, dando attuazione in ambito nazionale alla Direttiva (UE) 849/2015 (c.d. "IV Direttiva Antiriciclaggio"), il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, introduce l'obbligo di adozione del sistema di segnalazione di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. In particolare, è previsto che tale sistema garantisca la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni e la tutela del segnalante stesso contro condotte ritorsive, discriminatorie o sleali conseguenti la segnalazione. Inoltre, deve essere previsto uno specifico canale di segnalazione anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alle dimensioni del soggetto obbligato. Con riferimento, invece, alle disposizioni che disciplinano l'attività svolta dagli intermediari, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 agosto 2017, n. 129, sono stati introdotti nel Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") l'articolo 4-undecies "Sistemi interni di segnalazione delle violazioni" e l'articolo 4-duodecies "Procedura di segnalazione alle Autorità di Vigilanza" che hanno esteso l'ambito di applicazione delle segnalazioni interne, da parte del personale, agli atti o fatti che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti l'attività svolta, incluso il Regolamento (UE) n. 596/2014 sugli abusi di mercato. In particolare, l'articolo 4-undecies del TUF prevede che gli intermediari adottino procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti l'attività svolta, incluse quelle in tema di abusi di mercato, e ne

individua gli elementi necessari in termini di garanzie e tutele dei soggetti segnalanti e segnalati. L'articolo prevede inoltre che la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, adottino le necessarie disposizioni attuative. Al riguardo, si evidenzia che la Banca d'Italia ha emanato, in data 5 dicembre 2019, e successivamente integrato, il "Regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF" che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 39 e 9, prevede, con riferimento alle SIM, che "L'organo con funzione di supervisione strategica approva i sistemi interni di segnalazione delle violazioni", secondo quanto previsto al relativo Allegato 4. L'articolo 4-duodecies del TUF prevede invece che la Banca d'Italia e la Consob ricevano, ciascuna per le materie di propria competenza, da parte del personale dei soggetti indicati dall'articolo 4-undecies del TUF, le segnalazioni che si riferiscono a violazioni delle norme del TUF, nonché di atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie.

In particolare, le segnalazioni di presunte violazioni delle norme del TUF e del Regolamento (UE) n. 596/2014 sono effettuate alla Consob secondo le procedure e i canali adottate dalla stessa conformemente a quanto previsto dalla direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392.

Anche la Banca d'Italia ha attivato due canali telematici dedicati alla ricezione delle segnalazioni aventi a oggetto possibili violazioni normative o presunte irregolarità gestionali riscontrate presso intermediari vigilati dalla stessa e dedicati a dipendenti e collaboratori degli intermediari vigilati ("Segnalazioni whistleblowing") o soggetti terzi ("Segnalazioni aziendali").

Riferimenti normativi

- Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosi e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;
- Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica;

- Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Testo Unico Finanza TUF);
- Regolamento (UE) 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato;
- Direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392 della Commissione, del 17 dicembre 2015, relativa al Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e concernente la segnalazione alle autorità competenti di violazioni effettive o potenziali del suddetto Regolamento;
- Provvedimento della Banca d'Italia del 5 dicembre 2019 recante le norme di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE ("GDPR");
- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 e disciplina della protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e di disposizioni normative nazionali.

Destinatari

Destinatari della presente Procedura (di seguito "Destinatari" e/o "Segnalanti") sono:

- a) i componenti degli organi sociali, i dipendenti;
- b) i clienti, i fornitori, i partner, i consulenti, i soci e, più in generale, gli stakeholder della SIM (di seguito i "Terzi").

Oggetto della Procedura

La presente Procedura ha l'obiettivo di individuare soluzioni organizzative in materia di whistleblowing al fine di implementare il sistema interno di segnalazione delle violazioni, in conformità con quanto previsto dalle disposizioni normative e, nel rispetto del principio

di proporzionalità, coerentemente con il profilo dimensionale e la complessità operativa della Società.

A tal fine, la Procedura individua:

- l'ambito di applicazione soggettivo, ovverosia i soggetti che possono fare una segnalazione;
- l'ambito di applicazione oggettivo, ovverosia gli atti o i fatti che possono essere oggetto di segnalazione;
- le modalità per la trasmissione delle segnalazioni;
- il ruolo dei soggetti preposti alla loro ricezione;
- il procedimento di valutazione delle segnalazioni;
- le modalità attraverso cui il soggetto segnalante e il soggetto segnalato sono informati sugli sviluppi del procedimento;
- le forme di tutela dei soggetti segnalanti e segnalati;
- la formazione del Personale della SIM.

La presente Procedura si applica a tutto il personale della SIM, ovverosia, ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. i-ter, TUF e dell'articolo 1, comma 2, lettera cc) del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, ai dipendenti e a coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato (il "Personale"). La SIM aggiorna ogni volta che si rende necessario il perimetro dei soggetti che possono effettuare le segnalazioni.

Costituiscono segnalazioni, ai fini della presente Procedura, tutte le comunicazioni aventi ad oggetto il ragionevole e legittimo sospetto o la consapevolezza di violazioni, potenziali o effettive, della disciplina applicabile alla SIM ovvero di fatti e circostanze che possano recare un danno alla stessa o a terzi (le "Segnalazioni"). In particolare, possono essere segnalati, in via esemplificativa, fatti o azioni che potrebbero integrare reati, illeciti, irregolarità, che siano suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o di immagine alla Società, che siano suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, che siano posti in essere in violazione delle disposizioni interne potenzialmente sanzionabili dal punto di vista disciplinare.

Nomina del Responsabile dei sistemi interni di segnalazione

La SIM designa un Responsabile dei sistemi interni di segnalazione (il “Responsabile”), con il compito di assicurare il corretto funzionamento del sistema di segnalazione delle violazioni. La SIM individua nella funzione di Compliance il soggetto responsabile dei sistemi interni di segnalazione. Coerentemente con le previsioni normative e con il proprio modello organizzativo e operativo, in ragione del principio di proporzionalità, la SIM ha ritenuto di attribuire al Responsabile dei sistemi interni di segnalazione anche le attività di ricezione delle Segnalazioni nonché di esame e valutazione delle stesse.

Infine, il Responsabile redige una relazione annuale sul corretto funzionamento del sistema interno di segnalazione, fornendo informazioni aggregate sulle risultanze dell’attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute. La relazione è sottoposta all’attenzione del Consiglio di Amministrazione e successivamente messa a disposizione del Personale della SIM. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione riferisce direttamente e senza indugio al Collegio Sindacale circa i riscontri emersi, ove rilevanti.

Il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione si astiene dalla ricezione e dalla gestione di ogni Segnalazione che lo riguardi direttamente o indirettamente ovvero rispetto alla quale versi in una situazione di conflitto di interessi. Qualora la Segnalazione riguardi la funzione di Compliance, ovvero ricorra una situazione di conflitto di interessi o di assenza prolungata, superiore a sette giorni, del Responsabile, la ricezione e la gestione della Segnalazione sono affidate a un Ricevente alternativo, preventivamente individuato nella funzione di Internal Audit, soggetto ai medesimi obblighi di autonomia e riservatezza. Qualora il conflitto di interessi riguardi anche il Ricevente alternativo, ovvero la Segnalazione coinvolga entrambe le funzioni, la gestione è rimessa al Collegio Sindacale. Resta in ogni caso ferma la facoltà del Segnalante di rivolgersi direttamente al canale di segnalazione esterno gestito dall’ANAC, ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 24/2023, qualora ritenga che, in ragione del conflitto di interessi, la Segnalazione interna non possa avere efficace seguito.

Segnalazioni interne

Invio della Segnalazione

La Segnalazione deve riguardare condotte fondate su elementi di fatto precisi e concordanti di cui il soggetto segnalante (il “Segnalante”) sia venuto a conoscenza in

ragione delle funzioni lavorative svolte. È possibile segnalare esclusivamente i fatti che siano di diretta conoscenza del Segnalante e non siano stati riferiti da altri soggetti. Le segnalazioni possono riguardare tutto il Personale della SIM, ivi inclusi dipendenti e dirigenti di ogni ordine e grado, membri degli organi societari nonché terzi collegati a tali soggetti quali consulenti terzi o fornitori. In particolare, la Segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto segnalante, con indicazione dell'inquadramento e della qualifica professionale, sede di lavoro e recapiti;
- luogo e data o arco temporale in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione;
- descrizione chiara e completa dei fatti oggetto di Segnalazione;
- ove noto, ambito normativo di riferimento, ad esempio la disciplina in materia di abusi di mercato, intermediazione mobiliare, antiriciclaggio;
- generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati;
- eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di Segnalazione ovvero eventuali altri soggetti a conoscenza dei fatti;
- ogni altra informazione utile a fornire riscontro circa la sussistenza dei fatti oggetto della Segnalazione;
- eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- dichiarazione del Segnalante in merito all'assenza o alla sussistenza di un interesse privato collegato alla Segnalazione.

È possibile effettuare una Segnalazione anonima; tuttavia, una Segnalazione anonima ovvero una Segnalazione priva dei predetti elementi può essere ritenuta infondata dal Responsabile il quale, quando mancano elementi essenziali per la valutazione della stessa, può ritenere che non sussistano sufficienti elementi per procedere all'esame di merito della stessa.

Le segnalazioni possono essere effettuate tramite:

- posta ordinaria, all'indirizzo della Società, all'attenzione del Responsabile dei sistemi interni di segnalazione e in busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "Riservata";

- e-mail, all'indirizzo di posta elettronica whistleblowing.brunettasim@legalmail.it, con accesso alla funzione di Compliance/ Internal Audit;
- in forma orale, attraverso un sistema di messaggistica vocale ovvero, su richiesta del Segnalante, mediante un incontro diretto con il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione fissato entro un termine ragionevole.

Il Segnalante è tenuto ad utilizzare il modello riportato in allegato alla presente Procedura ("Allegato - Modulo per la segnalazione delle violazioni").

In ogni caso, dovrà essere garantita la riservatezza dei dati personali del Segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della Segnalazione.

L'identità del Segnalante è sottratta all'applicazione dell'articolo 15, comma 1, lettera g) del GDPR e non può essere rivelata per tutte le fasi della procedura, salvo suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato. Dovrà altresì essere garantita la tutela adeguata del soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione.

Valutazione preliminare della Segnalazione

Il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione riceve e verifica preliminarmente le segnalazioni ricevute, al fine di valutare la sussistenza dei relativi presupposti giuridici e di fatto per l'avvio della valutazione di merito della stessa. Tale valutazione viene effettuata anche attraverso successivi contatti con il Segnalante finalizzati all'ottenimento di ulteriori informazioni, ove necessario. Ad esito di tale valutazione:

- nel caso in cui la Segnalazione risulti fondata, il Responsabile comunica l'esito di tale valutazione preliminare al Segnalante e avvia la fase di valutazione di merito della stessa;
- nel caso in cui la Segnalazione risulti manifestamente infondata o non possieda i requisiti formali per essere presa in considerazione, il Responsabile comunica l'esito di tale valutazione preliminare al Segnalante e archivia la Segnalazione.

Nel caso in cui la valutazione preliminare si sia conclusa con una valutazione di infondatezza della Segnalazione, il Segnalante non è soggetto ad alcuna azione disciplinare fatto salvo qualora abbia agito con dolo e/o colpa grave, ovvero la Segnalazione sia stata effettuata al solo scopo di danneggiare o recare pregiudizio al

Segnalato. Resta ferma l'eventuale responsabilità nelle ipotesi in cui sia configurabile in capo al Segnalante una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice Penale o ai sensi dell'articolo 2043 del Codice Civile. Il Responsabile rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione della stessa. Tale fase di valutazione preliminare della Segnalazione si conclude entro 20 giorni dalla trasmissione della stessa. In ogni caso, il Responsabile fornisce al Segnalante un riscontro sul seguito dato alla Segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento ovvero, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione. La comunicazione al Segnalante circa l'esito della valutazione preliminare della Segnalazione è trasmessa con le medesime modalità adottate per la trasmissione della stessa e contiene una sintetica illustrazione delle ragioni che hanno condotto a ritenere fondata o meno la Segnalazione.

Valutazione di merito della Segnalazione

A conclusione della valutazione, il Responsabile trasmette al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale un apposito documento sugli esiti degli accertamenti svolti che illustri:

- gli elementi della Segnalazione;
- le verifiche svolte e gli eventuali soggetti terzi e funzioni aziendali coinvolti nel corso delle stesse;
- la valutazione del Responsabile dei sistemi interni di segnalazione, con specifica indicazione della fattispecie accertata o non accertata e delle relative motivazioni.

Quando i fatti oggetto della Segnalazione assumono rilevanza ai fini della disciplina in materia di contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo, il documento di cui sopra viene trasmesso anche al Responsabile Antiriciclaggio.

Resta in ogni caso fermo che, quando nel corso del processo di valutazione della Segnalazione si riscontrino comportamenti illegittimi particolarmente importanti, in ragione della condotta segnalata e/o della figura professionale interessata, il Responsabile informa senza indugio il Collegio Sindacale, il Responsabile Antiriciclaggio ove competente, e/o l'Amministratore Delegato e il Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui la valutazione di merito si concluda con l'accertamento delle violazioni oggetto della Segnalazione, il Consiglio di Amministrazione (e se del caso il Responsabile Antiriciclaggio) valuta l'eventuale adozione dei provvedimenti, anche disciplinari, di propria competenza.

Il Consiglio di Amministrazione può adottare provvedimenti di natura organizzativa e gestionale volti a prevenire il futuro ripetersi della violazione. Nel caso in cui il Segnalante sia corresponsabile della violazione oggetto di Segnalazione, può essere previsto un trattamento attenuato nei suoi confronti rispetto agli altri corresponsabili, salvi i casi in cui la condotta del Segnalante risulti di particolare gravità. Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale possono altresì valutare di segnalare alla Autorità di Vigilanza ovvero alle competenti autorità giudiziarie i fatti oggetto della Segnalazione qualora costituiscano gravi violazioni di disposizioni normative vigenti.

Nel caso in cui la valutazione si sia conclusa con il mancato accertamento delle violazioni oggetto della Segnalazione, il Segnalante non è soggetto ad alcuna azione disciplinare fatto salvo qualora abbia agito con dolo e/o colpa grave, ovvero la Segnalazione sia stata effettuata al solo scopo di danneggiare o recare pregiudizio al Segnalato. Resta ferma l'eventuale responsabilità nelle ipotesi in cui sia configurabile in capo al Segnalante una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice Penale o ai sensi dell'articolo 2043 del Codice Civile. In ogni caso, ad esito della valutazione di merito della Segnalazione, il Segnalante e il Segnalato sono informati circa la conclusione del processo di valutazione, l'esito della stessa e le relative motivazioni.

Tutela del Segnalante

Tutela dell'anonimato

Al fine di evitare che il timore di subire conseguenze pregiudizievoli possa indurre a non segnalare le violazioni, la SIM garantisce la riservatezza e l'anonimato del Segnalante. L'identità del Segnalante è sottratta all'applicazione dell'articolo 15, comma 1, lettera g) del GDPR e non può essere rivelata per tutte le fasi della procedura. A tal fine, nel corso dell'esame della Segnalazione, l'identità del Segnalante non può essere rivelata a soggetti diversi da quelli coinvolti nel processo di esame della Segnalazione senza il suo espresso consenso. Pertanto, tutti i soggetti che ricevono la Segnalazione o sono

coinvolti nella valutazione della sua fondatezza o, a tali fini, della gestione della Segnalazione, sono tenuti a tutelarne la riservatezza. L'identità del Segnalante può invece essere rivelata al soggetto Segnalato, con il consenso espresso del Segnalante nonché nei casi in cui la conoscenza dell'identità del Segnalante sia assolutamente indispensabile per la difesa del Segnalato. L'obbligo di riservatezza non sussiste nelle ipotesi in cui sia configurabile in capo al Segnalante una responsabilità per i reati di calunnia o di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice Penale o ai sensi dell'articolo 2043 del Codice Civile, nonché in tutte le ipotesi in cui l'anonimato del Segnalante non sia opponibile per legge. La violazione dell'obbligo di riservatezza da parte dei soggetti che sono tenuti a garantire la stessa ai sensi della presente Procedura è considerata una violazione del GDPR ed è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori responsabilità previste dall'ordinamento.

Divieto di discriminazione

La SIM vigila affinché il Segnalante non sia sottoposto a condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione. In particolare, il Segnalante non può essere sanzionato, licenziato, né possono essere disposte misure equivalenti in relazione al tipo di rapporto di lavoro o collaborazione in essere, ovvero sottoposto ad alcuna forma di discriminazione (ad es. azioni disciplinari ingiustificate, molestie sul luogo di lavoro o altre forme di ritorsione), diretta o indiretta, per motivi collegati, anche indirettamente, alla Segnalazione. Il Segnalante, ove ritenga di aver subito una discriminazione, ne dà comunicazione al Responsabile che, accertatane la fondatezza, segnala la stessa agli organi aziendali competenti, affinché siano adottati i provvedimenti necessari a ripristinare la situazione e/o rimediare agli effetti negativi della discriminazione.

Resta ferma l'applicabilità delle tutele e delle garanzie previste dall'ordinamento contro le ipotesi di licenziamento ritorsivo o discriminatorio ovvero di altre condotte discriminatorie. Nelle controversie connesse a ritorsioni, atti, patti o comportamenti vietati adottati nei confronti del Segnalante, si presume, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Decreto Legislativo n. 24/2023, che gli stessi siano stati posti in essere a causa della Segnalazione, restando a carico di chi li ha adottati l'onere di provare che sono fondati su ragioni estranee alla Segnalazione. Le tutele contro le ritorsioni si applicano, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 24/2023, oltre che al Segnalante, anche al facilitatore, alle persone del medesimo contesto lavorativo legate al Segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, ai colleghi di lavoro del

Segnalante, nonché agli enti di proprietà del Segnalante o per i quali questi lavora e agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo. È altresì vietata ogni forma di ritorsione o discriminazione verso i soggetti che collaborano alle attività di riscontro della fondatezza della Segnalazione.

Responsabilità del Segnalante

Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del Codice civile, la presentazione di una segnalazione nell'ambito della presente Procedura non costituisce violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. Resta tuttavia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del Segnalante, nell'ipotesi in cui la Segnalazione integri le predette fattispecie, secondo le relative previsioni della disciplina applicabile.

Tutela del Segnalato

Nel corso dell'esame della Segnalazione, come già sopra precisato, l'identità del presunto responsabile non può essere rivelata a soggetti diversi da quelli coinvolti nel processo di esame della Segnalazione. Tutti i soggetti che ricevono la Segnalazione o sono coinvolti nella valutazione della sua fondatezza o, a tali fini, della gestione della Segnalazione, sono pertanto tenuti a tutelarne la riservatezza.

Ad esito dell'esame della Segnalazione, in caso di accertamento della violazione, la riservatezza del Segnalato viene meno qualora sia necessario effettuare una segnalazione alle Autorità di Vigilanza o all'autorità giudiziaria competente e in ogni caso in cui l'anonimato del Segnalato non sia opponibile per legge.

La SIM vigila inoltre affinché il Segnalato non sia sottoposto a condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione diverse dai provvedimenti disciplinari legittimamente adottati al ricorrere dei presupposti previsti dalla normativa vigente.

Resta ferma la possibilità, per il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione ovvero per il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, di valutare l'adozione di ulteriori provvedimenti interni all'organizzazione a tutela della riservatezza del Segnalato al fine di proteggere lo stesso da azioni discriminatorie o ritorsive.

Protezione e archiviazione dei documenti

Al fine di assicurare la ricostruzione delle diverse fasi del processo di segnalazione, è cura del Responsabile garantire:

- I. la tracciabilità delle Segnalazioni e delle relative attività di esame;
- II. la conservazione, in appositi archivi, della documentazione inerente alle Segnalazioni e le relative attività di esame;
- III. la conservazione della documentazione inerente alle Segnalazioni per il tempo necessario al loro trattamento e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 24/2023, salvi i più ampi termini di conservazione imposti da specifiche disposizioni di settore applicabili alla SIM, ivi inclusa la normativa antiriciclaggio, in ogni caso nel rispetto della normativa in materia di privacy e delle relative procedure interne.

È in ogni caso tutelato, ai sensi della normativa vigente e delle procedure aziendali in materia di privacy, il trattamento dei dati personali dei soggetti oggetto della Segnalazione o comunque coinvolti. Il trattamento dei dati personali connesso alla gestione delle Segnalazioni è effettuato in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 24/2023; la SIM rende agli interessati l'informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR ed effettua, prima dell'attivazione del canale di segnalazione, una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'articolo 35 del medesimo Regolamento ove ne ricorrano i presupposti.

Segnalazioni esterne alle Autorità di Vigilanza

Ai sensi dell'art. 4-duodecies del TUF, il Personale della SIM può effettuare le segnalazioni anche direttamente alle Autorità di Vigilanza in conformità alle regole operative da loro definite ("Segnalazioni Esterne"). A tal proposito, Banca d'Italia e Consob:

- I. ricevono, ciascuna per le materie di propria competenza, segnalazioni da parte del Personale che si riferiscono a violazioni delle norme del TUF, nonché di atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie;
- II. possono stabilire condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni, tenendo conto della riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, nonché della tutela adeguata del soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;

- III. si avvalgono delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza;
- IV. prevedono, mediante protocollo d'intesa, le opportune misure di coordinamento nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza, ivi compresa l'applicazione delle relative sanzioni. Resta fermo che, poste le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione, l'identità del segnalante è sottratta all'applicazione dell'articolo 15, comma 1, lettera g), del GDPR e non può essere rivelata per tutte le fasi della procedura, salvo suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.

In particolare, con riferimento alla Consob, sul sito internet dell'Autorità (<http://www.consob.it/web/area-pubblica/whistleblowing>) sono indicate le modalità operative per trasmettere direttamente alla Consob segnalazioni riferite a presunte violazioni o illeciti delle norme del TUF nonché degli atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie.

Sono garantite tutte le tutele previste dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, in favore degli autori di segnalazioni di violazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo, tra cui l'illegittimità di eventuali provvedimenti, anche di tipo disciplinare, con finalità ritorsive o discriminatorie nei confronti del soggetto segnalante. Oltre ai canali settoriali sopra indicati, il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), titolare del canale esterno ai sensi degli articoli 6 e 7 del citato Decreto, al ricorrere delle condizioni ivi previste (tra cui l'assenza, l'inattività o la non conformità del canale interno, il mancato riscontro alla segnalazione interna ovvero il fondato timore di ritorsioni). Alle medesime condizioni, e secondo quanto previsto dall'articolo 15 del Decreto, il Segnalante può procedere a divulgazione pubblica conservando le tutele di legge.

Le segnalazioni alla Banca d'Italia sono invece trasmesse, dal Personale degli intermediari vigilati, attraverso l'apposito modulo e possono essere inviate tramite la piattaforma "Servizi online", selezionando il box "Invia una segnalazione" sul sito internet dell'Autorità (<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/whistleblowing/index.html>), ovvero via posta ordinaria, all'indirizzo della Banca d'Italia – Servizio CRE – divisione SRE – a Roma, Via Nazionale n. 91, con busta recante la dicitura "riservato".

La Banca d'Italia si riserva – ove lo ritenga opportuno – di contattare il segnalante per ottenere ulteriori informazioni o chiarimenti, in osservanza al segreto d'ufficio che copre

tutti i dati e le informazioni o notizie acquisiti in ragione dell'attività di vigilanza. La Banca d'Italia assicura la riservatezza dei dati personali del segnalante, anche al fine di assicurare quest'ultimo da possibili ritorsioni.

Divulgazione pubblica

Per divulgazione pubblica si intende, ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 24/2023, la messa a disposizione del pubblico di informazioni sulle violazioni tramite la stampa, mezzi elettronici ovvero comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Chi effettua una divulgazione pubblica beneficia delle tutele previste dal Decreto qualora, al momento della divulgazione, ricorra una delle seguenti condizioni: (a) il Segnalante abbia previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna, ovvero abbia effettuato direttamente una segnalazione esterna, senza che sia stato dato riscontro nei termini di legge; (b) il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; (c) il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito, in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

Regime sanzionatorio

Ai sensi dell'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 24/2023, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) applica sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti responsabili, tra l'altro, quando accerti che siano state commesse ritorsioni, che la segnalazione sia stata ostacolata o che si sia tentato di ostacolarla, che sia stato violato l'obbligo di riservatezza, ovvero che non siano stati istituiti i canali di segnalazione, che non siano state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o che queste non siano conformi a quanto previsto dal Decreto, nonché che non sia stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Formazione del Personale

Per incentivare l'uso dei sistemi interni di segnalazione e favorire la diffusione di una cultura della legalità, la SIM assicura che il Personale sia informato in maniera chiara, precisa e completa sulle previsioni della presente Procedura e in particolare circa il procedimento di segnalazione interno e i presidi posti a garanzia della riservatezza dei dati personali del Segnalante e del presunto responsabile della violazione. Il Personale è avvertito che la disposizione di legge in base alla quale il presunto responsabile ha il diritto di ottenere, tra l'altro, l'indicazione dell'origine dei dati personali (cfr. art. 15, comma 1, lettera g) GDPR), non trova applicazione con riguardo all'identità del Segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del Segnalato.

Riferimenti

La presente Procedura è letta congiuntamente con la seguente documentazione interna:

- Procedura per la prevenzione e la gestione degli abusi di mercato;
- Policy sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;
- Manuale operativo antiriciclaggio;
- Codice Etico.

ALLEGATI:

ALLEGATO: MODULO PER LA SEGNALEZIONE INTERNA DELLE VIOLAZIONI

Campo	Informazioni da compilare	
Nome e cognome del Segnalante		
Inquadramento e qualifica professionale		
Sede di lavoro		
Documento ad uso interno	Versione 2026.01	Pagina 19

Recapiti (n. telefono/e-mail)	
Luogo in cui si è verificato il fatto	
Data/periodo in cui si è verificato il fatto	
Descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione	
Ambito normativo di riferimento (eventuale)	
Generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati	
Soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione; soggetti a conoscenza dei fatti oggetto di Segnalazione (eventuale)	
Ulteriori informazioni che possono fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti oggetto di Segnalazione (eventuale)	
Documenti allegati che possono confermare la fondatezza dei fatti (eventuale)	

Il sottoscritto dichiara l'assenza di qualsiasi interesse privato collegato alla segnalazione oppure

Il sottoscritto dichiara la sussistenza di un interesse privato collegato alla segnalazione, di seguito descritto:

Luogo e data Firma
